



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 EX D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II..

L'anno **2016** , il giorno **06** del mese di **GIUGNO** alle ore **19:00** nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Seduta ordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Arch. MAIARELLI GIANLUCA	Sindaco	Presente
MARINI ALFIO	Consigliere	Presente
DURIAVIG MARCO	Consigliere	Presente
AMATO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
BELTRAME ERICA	Consigliere	Presente
FREZZA TIZIANO	Consigliere	Presente
LIRUTTI MORENO	Consigliere	Assente
PEZZETTA MARIO	Consigliere	Presente
DEL FABBRO GIULIA	Consigliere	Presente
COMUZZO ORNELLA	Consigliere	Presente
ZAMO' MARCO	Consigliere	Presente
FALESCHINI MASSIMO	Consigliere	Presente
ABRAMO PAOLO	Consigliere	Presente
FABRIS FEDERICO	Consigliere	Presente
DI BERT ADALGISA	Consigliere	Presente
MOREALE GRAZIANO	Consigliere	Presente
RIGHINI ANTONIO	Consigliere	Presente
MAURO GIOVANNA	Consigliere	Presente
CARGNELUTTI PAOLA	Consigliere	Assente
BELLOTTO ENNIO	Consigliere	Presente
GARBINO ANDREA	Consigliere	Presente

Assiste il **Segretario comunale RUSSI Dott. ROBERTO.**

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **MAIARELLI Arch. GIANLUCA** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 EX D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II..

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 38 della L.R. 18/2015 (disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), il quale precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
- l'art. 6, comma 3, della L.R. 33/2015 (legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018) che testualmente recita *“In via straordinaria per l'anno 2016, ai sensi dell' articolo 38 della legge regionale 18/2015, i termini di approvazione dei documenti contabili fondamentali possono essere differiti con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze”*;

CONSIDERATO che in data 1 marzo 2016 il Ministero dell'Interno con proprio decreto ha differito i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione al 30 aprile 2016 per i Comuni, e al 31 luglio 2016 per le Province, e dato atto che ai sensi della normativa regionale vigente, il presente differimento ha trovato applicazione anche per gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia;

PRESO ATTO che, con Decreto n. 441/AAL del 13 aprile 2016 dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile il termine per l'approvazione, da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, dei bilanci di previsione per l'anno 2016, è stato prorogato al **30 giugno 2016**;

RICHIAMATO il D.Lgs. 118 del 23.06.2011, recante “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009”, come modificato dal D.Lgs. 126 del 10.08.2014, dai DD.MM. 20.05.2015, 07.07.2015, 01.12.2015, 30.03.2016, dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016);

RICORDATO che il Comune di Tavagnacco ha partecipato alla sperimentazione della disciplina relativa ai “sistemi contabili armonizzati”, di cui all'art. 36 del D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che, in qualità di ente sperimentatore, il Comune di Tavagnacco, nel rispetto del succitato D.Lgs. 118/2011, del DPCM 28.12.2011, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria e del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, nell'esercizio 2014 ha espletato tutte le procedure previste per gli enti che hanno partecipato al terzo anno di sperimentazione, nello specifico, l'adozione del bilancio di previsione finanziario triennale, con la prima annualità per competenza e cassa, la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi e la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una definizione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza e con il bilancio attuale, in corso di approvazione, conclude il primo triennio di bilancio previsionale armonizzato;

VISTO l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006, nonché l'art. 27, comma 8, della L. 448/2001, che dispongono, quale termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali, la data di approvazione del bilancio di previsione, e sanciscono che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine anzidetto, hanno effetto retroattivo, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 14, comma 31 della citata L.R. 27/2012, il quale testualmente recita “*gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:*

a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;

b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio”;

CONSIDERATO che il comma 32 dell'art. 14 prevede, altresì, che gli enti locali del Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;

b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dall'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa;

VISTO l'art. 1, comma 26 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), il quale dispone che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

DATO ATTO che la citata sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della L. 147/2013 né per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto, ai sensi degli artt. 246 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

RITENUTO di confermare le aliquote tributarie deliberate nell'esercizio 2015, ad eccezione della TARI, in quanto le tariffe sono correlate al piano finanziario di ogni esercizio, in base ai costi allocati nel bilancio di riferimento;

RICHIAMATI:

- la L.R. 18/2015, capo I, titolo III, che disciplina le disposizioni regionali in materia di coordinamento della finanza locale, riguardanti gli obiettivi di finanza pubblica posti a carico del sistema degli enti locali della Regione, in particolare l'art. 2, comma 2, il quale prevede che gli enti locali del Friuli Venezia Giulia concorrono con la Regione e con lo Stato alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di collaborazione e coordinamento previsti dalla legislazione statale, dai protocolli d'intesa fra Stato e Regione, nel rispetto degli obblighi comunitari;
- l'art. 18 della succitata L.R. 18/2015, modificato dalla L.R. 33/2015 il quale dispone che gli enti locali sono tenuti a raggiungere i seguenti obiettivi:
 - a)** conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, secondo le modalità previste dalla normativa statale e nel rispetto dei protocolli d'intesa Stato-Regione;

- b) ridurre il proprio debito residuo rispetto all'esercizio precedente;
 - c) assicurare un contenimento della spesa di personale rispetto alla media di uno specifico triennio;
- l'art. 20 della L.R. 18/2015 che disciplina le modalità attuative per il raggiungimento dell'obiettivo del "pareggio parziale di bilancio" il quale, dal 2016, sostituisce il precedente vincolo del patto di stabilità e crescita;

DATO ATTO che il pareggio di bilancio è un obiettivo la cui declinazione spetta esclusivamente allo Stato, nell'esercizio della sua potestà primaria;

VISTI:

- l'art. 1, commi 707 e seguenti della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in cui si dispone che, a decorrere dal 2016 è stato introdotto un obiettivo di "pareggio parziale" di bilancio il quale prevede il conseguimento di un saldo non negativo tra entrate e spese finali;
- l'art. 6 della L.R. 33/2015, modificativo dell'art. 20 della L.R. 18/2015, con cui sono state disciplinate le modalità attuative per il conseguimento del pareggio di bilancio e le regole dei patti di solidarietà orizzontali e verticali, introdotti dal legislatore statale, declinati a livello regionale, per favorire gli investimenti degli enti locali, e dato che le suddette regole prevedono la possibilità per la Regione di cedere spazi finanziari di spesa a favore degli enti locali del suo territorio con un contestuale peggioramento del proprio obiettivo di finanza pubblica;
- il D.M. 30.03.2016, quarto decreto di aggiornamento degli allegati al D.Lgs. 118/2011, il quale modifica, tra l'altro, lo schema del bilancio di previsione, con riferimento al triennio 2017 - 2019, nonché lo schema di rendiconto della gestione, a partire dal rendiconto 2016, dando dunque applicazione al disposto del comma 712 della menzionata L. 208/2015, che prevede, a decorrere dall'anno 2016, di allegare al bilancio di previsione degli enti territoriali un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del pareggio di bilancio come declinato al comma 711 della citata L. 208/2015, in cui non si considerano gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione, ed è definito secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 11 del D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATI:

- l'art. 162 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014, relativo ai principi di bilancio, che, al comma 1, testualmente recita *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”*;
- l'art. 164 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D. Lgs. 126/2014, concernete le caratteristiche del bilancio, in cui al comma 1 viene disposto che l'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli;
- l'art. 165 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014, relativo alla struttura del bilancio, il quale prevede che il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata e alla spesa, ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché dispone che le previsioni di entrata sono classificate, secondo le modalità indicate all'art. 15 del D.Lgs. 118/2011

e ss.mm.ii., in titoli e tipologie, e le previsioni di spesa sono classificate, secondo le modalità indicate all'art. 14 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., in missioni e programmi;

- l'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 che disciplina le modalità da adottare per la predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione e dei suoi allegati;
- il principio contabile applicato della programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii) che, all'art. 4.2 disciplina, tra gli strumenti della programmazione degli enti locali, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), che ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente, il quale, ex art. 170 del D.Lgs. 267/2000, modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014, viene presentato dalla Giunta al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, enucleato nell'allegato n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, dai DD.MM. 20.05.2015, 07.07.2015, 01.12.2015, 30.03.2016, dalla L. 190/2014 e dalla L. 208/2015;

RICORDATO che con deliberazione consiliare n. 40 del 20.10.2015 è stato approvato il DUP per il triennio 2015 – 2017 e dato atto che, entro le tempistiche illustrate, l'organo esecutivo presenterà al Consiglio il DUP decorrente dall'esercizio 2016;

ESAMINATI gli schemi del “Bilancio di Previsione 2016-2018”, approvati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 63 del 06.05.2016;

VISTE le seguenti deliberazioni adottate dall'organo esecutivo, da allegare al bilancio di previsione 2016-2018 ex art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:

- D.G. n. 59 del 06.05.2016, avente ad oggetto “Determinazione tariffe comunali dei servizi pubblici e indice di copertura dei servizi a domanda individuale – esercizio finanziario 2016”;
- D.G. n. 60 del 06.05.2016 avente ad oggetto “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, ex art. 208 D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. – Esercizio finanziario 2016”;
- D.G. n. 61 del 06.05.2016 avente ad oggetto “Verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18.04.1962 n. 167 e s.m.i., 22.10.1971 n. 865 e s.m.i., e 05.08.1978 n. 457 e s.m.i., che possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie – anno 2016”;
- D.G. n. 62 del 06.05.2016, relativa all'adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e piano annuale 2016;

RITENUTO, relativamente alle aliquote dei tributi IMU, TOSAP, Imposta Pubblicità e Addizionale comunale all'Irpef, di confermare le tariffe e aliquote vigenti, di cui alle seguenti deliberazioni:

- D.G. n. 95 del 17.09.2014, con oggetto “Determinazione aliquote e detrazioni IMU – esercizio finanziario 2014”;
- D.G. n. 85 del 02.07.2013, avente ad oggetto “Approvazione tariffe della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche – esercizio finanziario 2013”;
- D.G. n. 86 del 02.07.2013 recante “Approvazione tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – esercizio finanziario 2013”;
- D.G. n. 84 del 02.07.2013, recante “Applicazione addizionale comunale IRPEF - esercizio finanziario 2013”;

RICORDATO che ai sensi della deliberazione consiliare n. 28 del 08.09.2014 con cui sono state approvate le aliquote relative al tributo sui servizi indivisibili TASI per l'esercizio 2014, confermate nell'esercizio 2015, nel comune di Tavagnacco l'unica fattispecie impositiva TASI era costituita dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

VISTO l'art. 1, comma 14 della L. 208/2015 il quale dispone che all'articolo 1 della L. 147/2013, il comma 669 venga sostituito dal seguente: *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*;

DATO ATTO, dunque, che a decorrere dall'esercizio 2016 nel comune di Tavagnacco non verrà applicata la TASI;

ATTESO che le previsioni di gettito delle entrate tributarie menzionate sono state quantificate applicando le suddette aliquote, nel rispetto delle modalità disposte nei principi contabili precedentemente enunciati;

DATO ATTO che al bilancio di previsione esercizio 2016 è stata applicata una quota di avanzo d'amministrazione presunto, pari a complessivi € 2082.679,42, di cui € 1.744.082,07 quota di avanzo vincolato, ed € 338.597,35 quota di avanzo “da destinare”, integralmente per la copertura di spese d'investimento, precisando che la quota vincolata viene utilizzata per la reimputazione di spese a seguito dell'applicazione del principio contabile di competenza finanziaria potenziata;

VISTO l'art. 1, comma 737 della L. 208/2015, il quale dispone che per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 380/2001, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche;

RILEVATO comunque, che ai sensi dei nuovi principi contabili allegati al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., i proventi delle concessioni edilizie devono essere destinati al finanziamento di spesa per investimenti, pertanto, il succitato art. 1, comma 737 della L. 208/2015 deve intendersi quale deroga al principio contabile in questione;

CONSIDERATO che i suddetti proventi delle concessioni edilizie, nel rispetto della normativa illustrata, sono stati stanziati nel bilancio di previsione 2016-2018 come segue:

- Esercizio 2016 - € 120.000,00;
- Esercizio 2017 - € 177.500,00;
- Esercizio 2018 - € 342.000,00;

e finanziano totalmente spese per investimenti negli esercizi 2017 e 2018, mentre nell'esercizio 2016 finanziano spesa corrente per € 35.000,00 e spesa d'investimento per € 85.000,00;

DATO ATTO del pareggio finanziario complessivo riportato nella seguente tabella che espone le risultanze riassuntive dei dati di bilancio:



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI TAVAGNACCO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.469.125,23								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.082.679,42	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.364.764,98	12.013,32	6.006,65					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.021.843,49	6.470.220,42	6.480.000,00	6.535.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	17.446.549,98	13.049.095,02	11.812.723,04	11.762.479,04
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.316.178,00	5.972.820,90	5.183.520,85	5.067.720,85			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.604.326,04	1.893.685,02	1.628.085,19	1.699.085,19					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.680.892,60	3.472.955,70	894.544,29	342.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	7.453.183,98	7.091.886,42	906.557,61	348.006,65
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	844.730,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale entrate finali.....	24.467.970,13	18.609.682,04	14.686.150,33	14.143.806,04	Totale spese finali.....	25.399.733,96	20.640.981,44	13.219.280,65	12.610.485,69
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.804.447,29	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.416.145,00	1.416.145,00	1.478.883,00	1.539.327,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.781.084,06	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.924.720,82	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
Totale titoli.....	28.053.501,48	20.319.682,04	16.396.150,33	15.853.806,04	Totale titoli.....	28.740.599,78	23.767.126,44	16.408.163,65	15.859.812,69
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	30.522.626,71	23.767.126,44	16.408.163,65	15.859.812,69	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	28.740.599,78	23.767.126,44	16.408.163,65	15.859.812,69
Fondo di cassa finale presunto	1.782.026,93								

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 2016 - 2018 redatto secondo i principi e le norme stabiliti dall'ordinamento finanziario e contabile di cui al citato D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, dai DD.MM. 20.05.2015, 01.12.2015, 30.03.2016, dalla L. 190/2014 e dalla L. 208/2015, nell'elaborato "Allegato A" quale parte integrante e sostanziale al presente atto, con valore giuridico e funzione autorizzatoria;

RITENUTO, altresì, di approvare, quali allegati tecnici al bilancio di previsione 2016 – 2018, tutti gli elaborati previsti nell'Allegato 9 al D.Lgs. 118 e ss.mm.ii., nonché gli allegati disposti dall'art. 172 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D. Lgs. 126/2014;

RILEVATO che, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 153, comma 4 del citato T.U.EE.LL. 267/2000, modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, e dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato la verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel Bilancio di previsione 2016-2018;

ATTESTATO che il bilancio di previsione, ai sensi di quanto disciplinato dalla normativa illustrata in premessa in ambito di obiettivi di finanza pubblica, è stato predisposto in coerenza con gli obiettivi fissati a decorrere dall'esercizio 2016, in particolare il nuovo obiettivo del "pareggio di bilancio" il quale sostituisce il precedente vincolo del patto di stabilità e crescita;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012;

VISTA la relazione dell'organo di revisione, disposta ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, e trasmessa via PEC all'ente in data 01.06.2016, prot. n. 17733;

RILEVATO che i suddetti documenti sono stati elaborati nel rispetto dei nuovi principi contabili enucleati , allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione degli elaborati contabili di cui trattasi e agli adempimenti conseguenti;

VISTI:

- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 126/2014, integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011;
- il D.M. 20.05.2015, correttivo del D.Lgs. 118/2011;
- il D.M. 07.07.2015, correttivo del D.Lgs. 118/2011
- il D.M. 01.12.2015, correttivo del D.Lgs. 118/2011;
- il D.M. 30.03.2016, correttivo del D.Lgs. 118/2011;
- la L.R. 1/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- la L. 190/2014 (legge di stabilità 2015);
- la L. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
- la L.R. 1/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 18/2015;
- la L.R. 33/2015 (legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
- la L.R. 34/2015 (legge di stabilità 2016);
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;

DELIBERA

1. **DI FARE** integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse **DI APPROVARE** il Bilancio di Previsione 2016 – 2018, nelle risposdenze contabili ivi riassunte;
2. **DI PRENDERE ATTO** che i predetti elaborati sono redatti in pareggio finanziario complessivo, in ciascun esercizio di riferimento.
3. **DI APPROVARE**, quali allegati tecnici al bilancio 2016 – 2018, tutti gli elaborati previsti nell'Allegato 9 al D.Lgs. 118 e ss.mm.ii., che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, e sono depositati presso l'Ufficio Segreteria dell'Ente.
4. **DI APPROVARE**, gli allegati al “Bilancio di Previsione 2016-2018”, disposti dall'art. 172 del T.U.EE.LL., come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014, richiamati in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono depositati presso il Servizio Segreteria dell'Ente.
5. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 17, comma 12 della L.R. n. 17/2004.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

(f.to ALESSANDRA BOSCHI)

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell'area economico – finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

(f.to ALESSANDRA BOSCHI)

C.C. N. 14 DEL 06/06/2016

Su proposta del Sindaco, il punto all'ordine del giorno viene trattato in sede di discussione unitaria della manovra di approvazione del Bilancio unitamente al punto n. 5 all'ordine del giorno: "Approvazione tariffe TARI 2016".

Il Sindaco, non essendoci ulteriori interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione che precede

II CONSIGLIO COMUNALE

a maggioranza con n. 12 voti favorevoli su 19 presenti e votanti compreso il Sindaco e n. 7 contrari (Fabris, Di Bert, Moreale, Righini, Mauro, Bellotto, Garbino), esito proclamato dal Presidente,

DELIBERA

di approvare e fare proprio ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.

Con successiva separata votazione, per le causali in premessa espresse,

II CONSIGLIO COMUNALE

a maggioranza con n. 12 voti favorevoli su 19 presenti e votanti compreso il Sindaco e n. 7 astenuti (Fabris, Di Bert, Moreale, Righini, Mauro, Bellotto, Garbino), dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 12 della L.R. n. 17 del 24.05.2004.

Esce dalla Sala l'Assessore Beltrame. Totale presenti n. 18 Consiglieri compreso il Sindaco.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to MAIARELLI Arch.
GIANLUCA

Il Segretario
F.to RUSSI Dott. ROBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio dal 09/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. n.21/2003, e precisamente fino al 24/06/2016.

Addì 09/06/2016

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Sabrina Boschetti

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Sabrina Boschetti